Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 322

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 23 dicembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1966, n. 1095.

Modifica della legge 5 marzo 1963, n. 285, per la costruzione del Palazzo di giustizia di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 285, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 309, per la parte relativa all'ampliamento ed al riadattamento del Palazzo di giustizia di Napoli è modificato, sostituendo alle parole " nonchè all'ampliamento e riadattamento del Palazzo di giustizia di Napoli " le seguenti: " nonchè alla costruzione, nel limite di 6 miliardi di lire, del nuovo Palazzo di giustizia di Napoli da realizzare sull'area che, sentito il Consiglio dell'Ordine forense e le Autorità giudiziarie di Napoli, sarà delimitata dal Ministero dei lavori pubblici, di intesa con il comune di Napoli " ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 5 marzo 1963, n. 285, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione, si applicano le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1966, n. 1096.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 957, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti suprandicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 4. — L'ultimo comma è abrogato.

Art. 5, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione, è modificato nel senso che il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Avranno diritto ad avere un rappresentante ciascuno nel Consiglio di amministrazione quegli Enti che concorreranno al mantenimento dell'Istituto, con una somma non inferiore a L. 2.000.000 (duemilioni) annui ».

Art. 59, relativo alle disposizioni circa la nomina del direttore amministrativo dell'Istituto è soppresso con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Art. 61. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« All'amministrazione dell'Istituto sono assegnati posti di ruolo organico del personale di segreteria delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, e del personale ausiliario, di cui alle tabelle nn. 2, 3, 4 e 5 annesse alle presenti modifiche. All'Istituto sono inoltre assegnati, per il funzionamento della biblioteca, i posti organici, di cui alla tabella n. 6 annessa alle presenti modifiche. Il personale, di cui ai precedenti commi, è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con la qualifica iniziale prevista per ciascuna carriera, in seguito a pubblico concorso, con le norme e modalità previste per il corrispondente personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato. Verranno altresì osservate le norme delle Università statali per quanto concerne le promozioni di tutto il personale in parola. Per effetto delle su indicate modifiche le tabelle numeri 2, 3 e 4 annesse allo statuto, sono soppresse, e sostituite dalle nuove tabelle numeri 2, 3, 4, 5 e 6, annesse alle presenti modifiche. E' altresì soppressa la tabella « Tasse, sopratasse e contributi », in quanto gli stessi sono stati aggiornati nelle misure previste dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, ai sensi del secondo comma dell'art. 48 dello statuto.

Dopo l'art. 71 viene aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 72. — All'atto dell'entrata in vigore delle presenti modifiche, il consigliere di seconda classe, con nove anni di anzianità nella predetta qualifica, sarà inquadrato, a giudizio del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella qualifica di consigliere di prima classe.

Le tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse allo statuto sono soppresse e sostituite da quelle annesse al presente decreto, firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 3. — VILLA

TABELLA N. 1

ORGANICO DEI PROFESSORI E DEGLI ASSISTENTI

Posti professori di ruolo	N. 5
Professori incaricati	» 14
Posti assistenti e lettori ordinari	» 11

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA N. 2

ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

	Numero posti di ruolo
Direttore amministrativo di 1ª classe Direttore amministrativo di 2ª classe	1
Direttore di sezione	1
Consigliere di 1ª classe Consigliere di 2ª classe Consigliere di 3ª classe	2

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA N. 3

ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE DI RAGIONERIA

Carriera direttiva:	Numero posti di ruolo
Direttore di ragioneria Ragioniere principale	1
Primo ragioniere	1
Carriera di concetto:	
Ragioniere Ragioniere aggiunto Vice ragioniere	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA N. 4

ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

	Numero posti di ruolo
Archivista capo	1
Primo archivista	2
Archivista Applicato Applicato aggiunto	5

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA N. 5

ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

	Numero posti di ruolo
Bidello capo	1
Bidello di 1ª classe Bidello di 2ª classe Bidello di 3ª classe	5

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA N. 6

ORGANICO DEL PERSONALE DI BIBLIOTECA

Carriera di concetto:	Numero posti di ruolo
Aiuto bibliotecario superiore Aiuto bibliotecario principale	1
Aiuto bibliotecario Aiuto bibliotecario aggiunto Aiuto vice bibliotecario	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1966, n. 1097.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere necessarie alla Marina militare nel territorio dei comuni di Sessa Aurunca e di Carinola (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, in corso di costruzione o da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Sessa Aurunca, località Cammarelle, e nel comune di Carinola, località Sellecola, in provincia di Caserta, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in quattro mesi e tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le opere, già iniziate essendo il terreno attualmente occupato dalla Marina militare, saranno portate a compimento entro tre anni sempre a far tempo dalla suddetta data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1966

SARAGAT

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1966, n. 1098.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 168 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso teorico-pratico per il personale ausiliario dei servizi pubblici di Igiene e profilassi.

Corso teorico-pratico per il personale ausiliario dei servizi pubblici di Igiene e profilassi
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 169. — Nella Facoltà di medicina e chirurgia, con sede presso l'Istituto di igiene, è istituito un corso teorico-pratico di preparazione e addestramento per il personale tecnico ausiliario addetto ai servizi pubblici di Igiene e profilassi.

Art. 170. — Detto corso ha la durata di un anno e la frequenza è obbligatoria.

Art. 171. — Sono ammessi alla frequenza i giovani in età tra i 18 ed i 28 anni compiuti, in numero non superiore a 25, che risultino in possesso di regolare diploma di scuola media di secondo grado. Si prescinde dai limiti di età per tutti coloro che prestino servizio di ruolo presso pubbliche Amministrazioni.

Art. 172. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Nozioni fondamentali di fisiologia umana, di microbiologia generale, di immunologia, di parassitologia e di statistica sanitaria;

2) Igiene generale;

3) Epidemiologia e profilassi generale delle malattie infettive e di quelle non infettive di interesse sociale;

4) Igiene dell'alimentazione e degli alimenti;

5) Nozioni fondamentali di diritto amministrativo, civile, penale e sanitario.

Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni pratiche sia a carattere dimostrativo, comprese le campionature, sia a carattere di visite ad impianti sanitari ed igienici cittadini ed extraurbani e ad uffici e laboratori di igiene comunali, provinciali, regionali e statali.

Art. 173. — Alla fine del corso gli allievi dovranno sostenere una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica sulle materie del programma.

Agli allievi che avranno ottenuto l'approvazione da parte della Commissione giudicatrice, verrà rilasciato un attestato finale di frequenza e profitto.

Art. 174. — Al presente corso, in quanto compatibili, si applicheranno le disposizioni generali vigenti per le Scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia, con particolare riferimento agli articoli 77, 87, 89 e 90 dello statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1966, n. **1099.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 87 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia.

Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia

Art. 88. — La Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia ha sede presso l'Istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in Ortopedia e traumatologia.

Art. 89. — Il corso ha la durata di tre anni.

Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle scuole di specializzazione riferite nei precedenti articoli da 58 a 70 del presente statuto.

Art. 90. — Potranno essere ammessi alla Scuola i laureati in Medicina e chirurgia.

Art. 91. — Il numero massimo degli iscritti per ogni anno di corso non può essere superiore a otto.

Art. 92. — La frequenza è obbligatoria nell'Istituto sede della Scuola per un periodo di almeno nove mesi, per ogni anno accademico. E' in facoltà del direttore della Scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla Scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la Scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisione di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'Istituto sede della Scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

Art. 93. — Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Art. 94. — Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della Scuola in accordo con i docenti delle singole materie.

Art. 95. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lezioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria ortopedica e traumatologica cruenta ed incruenta (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
8) Nozioni di chirurgia generale;
9) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
10) Nozioni di pediatria;
11) Apparato e terapia ortopedica;
12) Fisiocinesiterapia;
13) Infortunistica;
14) Anestesia e rianimazione in ortopedia e traumatologia.

Art. 96. — Le materie di insegnamento sono così suddivise:

1° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento;
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Anatomia e istologia normale dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Nozioni di chirurgia generale;
8) Nozioni di pediatria.

2° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (biennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
6) Anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore;
7) Anestesia e rianimazione in ortopedia e traumatologia.

3° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni e deformità e malattie degli organi di movimento;
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Apparato-terapia ortopedica;
5) Fisiochinesiterapia;
6) Infortunistica.

Art. 97. — Gli esami si svolgeranno per singole materie.

Gli esami di Clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica saranno teorici e pratici.

Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Art. 98. — Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento delle specialità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1966, n. 1100.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 84. — L'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di ingegneria è modificato nel senso che l'Istituto di topografia e geodesia è soppresso e in suo luogo viene istituito l'Istituto di miniere e geofisica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1966, n. 1101.

Modificazione allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Piana di Sibari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 1962, n. 293, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Piana di Sibari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1963, n. 865, con il quale è stato modificato l'articolo 8 dello statuto consortile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1964, n. 686, con il quale è stato modificato l'art. 3 dello statuto consortile;

Vista la deliberazione n. 4/65 del 9 ottobre 1965 del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Piana di Sibari, relativa ad ulteriore modifica statutaria;

Vista la nota del Ministero dell'industria e del commercio, n. 125097 del 15 gennaio 1966, concernente l'approvazione delle suindicate deliberazioni da parte della Commissione per la vigilanza e la tutela dei Consorzi di sviluppo industriale;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Vista la deliberazione del 25 marzo 1966 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Piana di Sibari nei termini indicati dalla deliberazione n. 4/65 del 9 ottobre 1965 del Consiglio generale del Consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1966

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1966, n. 1102.

Modificazione allo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 gennaio 1964, n. 103, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno;

Vista la deliberazione n. 9 del 18 dicembre 1965 del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno;

Vista la nota del Ministero dell'industria e del commercio, n. 125094 del 15 gennaio 1966, concernente l'approvazione della suindicata deliberazione da parte della Commissione per la vigilanza e la tutela dei Consorzi di sviluppo industriale;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Vista la deliberazione del 25 marzo 1966 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno nei termini indicati dalla deliberazione n. 9 del 18 dicembre 1965 del Consiglio generale del Consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1966

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 4. — VILLA

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1966, n. 1103.

Prelevamento di L. 125.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 125.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1966.

Signor Presidente,

le norme contenute nell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio recano, tra l'altro, provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto.

Tali provvidenze sono per metà a carico del Governo italiano e per metà a carico dell'Alta Autorità della predetta Comunità.

Per il pagamento delle provvidenze di cui trattasi la legge 5 novembre 1964, n. 1172, stabilisce che le quote di spesa a

carico del Governo italiano sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica e vengono iscritte in bilancio con copertura assicurata mediante un corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

In applicazione della citata legge n. 1172 del 1964 è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, concernente provvidenze per i lavoratori ex dipendenti, rispettivamente, della Società Siderurgica Busalla presso lo stabilimento di Busalla e della Società Ansaldo Coke presso lo stabilimento di Cornigliano.

Con il presente provvedimento si dispone il prelevamento di L. 125.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 e l'assegnazione di uguale importo al capitolo n. 1270 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento degli impegni derivanti dal menzionato decreto

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 5 novembre 1964, n. 1172;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1966, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, è autorizzato il prelevamento di lire 125.000.000 che si iscrivono al capitolo n. 1270 « Somma da versare al fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai termini dell'art. 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172 » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1104**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Giovanni Battista con quella di Santa Geltrude, nel comune di Pontebba (Udine).

N. 1104. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° maggio 1966, relativo alla unione perpetua « acque principalis » della Parrocchia di San Giovanni Battista, in contrada Pontebba Nuova del comune di Pontebba (Udine), con la Parrocchia di Santa Geltrude, in frazione Laglesie S. Leopoldo dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1105**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Giovanni Battista con quella dei Santi Pietro e Paolo, nel comune di Donato (Vercelli).

N. 1105. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Biella in data 1° giugno 1966, relativo alla unione temporanea « acque principalis » della Parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Ceresito del comune di Donato (Vercelli), con quella dei Santi Pietro e Paolo, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. **1106**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione dell'Assemblea Spirituale Nazionale dei Baha'i d'Italia », con sede in Roma.

N. 1106. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione dell'Assemblea Spirituale Nazionale dei Baha'i d'Italia », con sede in Roma, via Stoppani, n. 10 e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. **1107**.

Erezione in ente morale della Fondazione « Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi », con sede in Roma.

N. 1107. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1966.

Modifica dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 24 marzo 1948 e modificato con successivi decreti in data 11 agosto 1951, 3 giugno 1957, 4 maggio 1959, 20 giugno 1960, 15 marzo 1961 e 13 marzo 1964;

Vista la deliberazione adottata nella seduta del 22 giugno 1966 dal Consiglio di amministrazione della predetta Banca in ordine all'aumento del capitale ed alle modificazioni di alcuni articoli del suddetto statuto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approvano, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, le modificazioni degli articoli 9 primo comma, 10, 20, 22, 26 secondo comma, 30, 34, 41, 43 secondo comma, 44, 45 secondo comma e 46 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Modificazioni dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

Art. 9, 1° comma.

Il capitale della Banca è di L. 40 miliardi. Concorrono alla formazione del capitale:

a) lo Stato con L. 34.304.840.000;

b) i partecipanti con L. 5.695.160.000.

Art. 10.

Le quote di capitale dei partecipanti non sono cedibili senza il consenso del Consiglio di amministrazione. Esse costituiscono una speciale garanzia in favore della Banca per le eventuali operazioni compiute dai partecipanti con la Banca stessa.

La responsabilità dello Stato e dei partecipanti è limitata alla quota da essi rispettivamente conferita.

Per i nuovi eventuali conferimenti di capitale, anche da parte di altri Enti ed Istituti che attualmente non partecipano al capitale della Banca, spetta al Consiglio di amministrazione di stabilire i modi ed i termini per il versamento dei nuovi conferimenti stessi.

Trascorsi quindici giorni dai termini fissati dal Consiglio di amministrazione, il partecipante che non avesse effettuato il pagamento sarà, mediante lettera raccomandata, diffidato dalla Direzione generale a pagare entro altri quindici giorni il capitale e gli interessi nella misura del 6 per cento annuo per ogni giorno di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo secondo termine, il partecipante sarà dichiarato decaduto e la sua prima rata, versata all'atto della sottoscrizione, sarà devoluta al fondo di riserva.

Art. 20.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) deliberare sul capitale della Banca ai sensi degli articoli 9 e 10 dello statuto;

b) predisporre lo statuto della Banca e promuovere le eventuali modificazioni di esso;

c) nominare nel proprio seno il vice presidente e cinque membri del Comitato esecutivo della Banca con le modalità di cui all'art. 26;

d) provvedere, su proposta del direttore generale, alla nomina di due vice direttori generali, dei direttori centrali e degli altri « Dirigenti »;

e) provvedere, su proposta del direttore generale, alla retrocessione ed al licenziamento del personale di qualunque categoria o qualifica, salvo quanto disposto dall'art. 34, lettera *g*);

f) deliberare sull'istituzione, sulla soppressione e sulla trasformazione di filiali;

g) deliberare sul bilancio e sulla devoluzione degli utili;

h) approvare il bilancio delle Sezioni speciali per il credito alle medie e piccole industrie e per il credito alla cooperazione e determinare, in sede di approvazione del bilancio, il compenso annuo ai membri del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale delle Sezioni stesse;

i) approvare il regolamento dei servizi direttivi centrali e il regolamento amministrativo e tecnico di tutti gli altri servizi della Banca;

l) fissare l'ammontare delle indennità di soggiorno per i consiglieri non residenti in Roma, delle medaglie di presenza per i consiglieri e per i membri del Comitato esecutivo;

m) deliberare gli acquisti e le permute di immobili per qualsiasi importo e le vendite oltre L. 25.000.000, nonchè l'assunzione di partecipazioni;

n) stabilire i limiti di competenza del direttore generale, dei dirigenti centrali e dei direttori delle filiali per le operazioni attive. Con propria deliberazione, il Consiglio di amministrazione può autorizzare il direttore generale, i dirigenti centrali ed i direttori delle filiali ad operare, in caso di necessità e di urgenza, oltre i limiti anzidetti stabilendo che delle decisioni adottate sia riferito al più presto all'Organo competente, in rapporto ai relativi poteri;

o) stabilire i limiti di competenza del direttore generale, dei dirigenti centrali e dei direttori delle filiali in materia di spese;

p) approvare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali di importo unitario superiore a L. 5.000.000;

q) deliberare l'eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili di importo superiore a L. 5.000.000;

r) autorizzare cessioni di credito e transazioni; deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi agrari e di altra natura iscritti a favore della Banca, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario superiore a L. 25.000.000, quando il credito non sia stato estinto, salvo quanto è disposto nell'art. 34, lettera *i*).

Art. 22.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Banca.

La rappresentanza giudiziale spetta inoltre al direttore generale e a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 35.

Art. 26, 2° comma.

I predetti cinque membri sono nominati dal Consiglio a norma dell'art. 20, lettera *c*), durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 30.

Spetta al Comitato esecutivo:

a) deliberare sulle operazioni attive che eccedono la competenza del direttore generale fissata dal Consiglio di amministrazione;

b) predisporre, d'intesa con il direttore generale, il bilancio, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio;

c) deliberare, su proposta del direttore generale, in merito alla promozione del personale, salvo il disposto della lettera *d*) dell'art. 20;

d) nominare i rappresentanti della Banca presso altri enti;

e) deliberare l'eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili fino all'importo di L. 5.000.000;

f) deliberare in ordine all'assunzione di servizi di esattoria e tesoreria;

g) autorizzare cessioni di crediti e transazioni; deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi e di altra natura iscritti a favore della Banca, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario non superiore a L. 25.000.000, quando il credito non sia estinto, salvo quanto è disposto nell'art. 34, lettera *i*);

h) provvedere alle spese che eccedono la competenza del direttore generale;

i) approvare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali, culturali, di propaganda, ecc., per un importo unitario superiore a L. 2.000.000 e sino a L. 5.000.000;

l) autorizzare il tramutamento, il trasferimento e qualunque altra operazione su titoli del debito pubblico;

m) deliberare le vendite di immobili fino a L. 25.000.000.

Il Comitato esecutivo ha altresì facoltà di prendere, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione sugli argomenti indicati alle lettere p), q), r) dell'art. 20 nonchè, sempre in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione riflettenti gli acquisti o le permute di immobili per le esigenze funzionali delle dipendenze - di cui all'art. 20, lettera m) - fino all'importo di L. 50.000.000.

Delle deliberazioni adottate in via d'urgenza il Comitato esecutivo dovrà riferire nella prossima seduta al Consiglio e dare comunicazione all'Organo di vigilanza subito dopo la seduta con la indicazione dei motivi dell'urgenza.

Art. 34.

Il direttore generale è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione del regolare funzionamento della Banca.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ai quali propone tutti i provvedimenti di loro rispettiva competenza, dando esecuzione alle relative deliberazioni;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Banca;

c) autorizza le operazioni attive, nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, trascrivendole in apposito libro da tenersi a disposizione degli organi amministrativi e di vigilanza. In caso di necessità ed urgenza, autorizza, ai sensi dell'art. 20, lettera n), le operazioni attive eccedenti i limiti anzidetti riferendone al Comitato esecutivo nella prossima adunanza;

d) provvede alle spese nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione,

e) ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso tutti i servizi e le dipendenze della Banca;

f) provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale in prova nonchè alla destinazione e al trasferimento del personale di qualsiasi categoria e qualifica. Per la destinazione ed il trasferimento di dirigenti riferisce al Comitato esecutivo;

g) prende e propone provvedimenti disciplinari per il personale, salvo quanto previsto dall'art. 20, lettera e). Nei casi di urgenza, può ordinare la temporanea sospensione dalle funzioni del personale di qualsiasi categoria e qualifica, riferendone al Comitato esecutivo;

h) autorizza azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa. I poteri anzidetti possono essere delegati dal direttore generale a dirigenti da lui designati;

i) autorizza transazioni di controversie di importo unitario non superiore a L. 3.000.000; consente la cancellazione di ipoteche e di privilegi di qualsiasi natura nonchè le surrogazioni in favore di terzi quando il credito della Banca non superi l'importo di L. 5.000.000, o quando il credito sia integralmente estinto, anche mediante cessione, o quando, infine, le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito;

l) conferisce la facoltà di firma al personale indicato negli articoli 44 e 45 con le modalità ivi prescritte;

m) compie tutte le operazioni o gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente ad altri Organi;

n) delibera in ordine all'assunzione di servizi di corrispondenza o di cassa;

o) prende, in unione con il presidente, qualsiasi provvedimento di competenza del Comitato esecutivo che abbia carattere di urgenza, esclusi quelli di cui alle lettere b), c) e allo ultimo comma dell'art. 30 riferendone al Comitato stesso nella prossima adunanza;

p) autorizza le erogazioni per scopi benefici, assistenziali, culturali, di propaganda, ecc., di importo unitario non eccedente le L. 2.000.000;

q) esercita ogni altra attribuzione che gli derivi da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, nonchè da regolamenti interni, e da deleghe del Consiglio di amministrazione o dal Comitato esecutivo.

Art. 41.

Il direttore della filiale, o chi lo sostituisce, ha la rappresentanza della Banca nelle procedure fallimentari e concorsuali in genere, in quelle di esecuzione mobiliare ed immobiliare, e relative opposizioni, in quelle per decreto ingiuntivo e in tutti gli atti giudiziari tendenti a cautelare e conservare i diritti della Banca.

Art. 43, 2° comma.

L'eventuale rimanenza sarà devoluta:

a) ad erogazioni ad enti ed opere di pubblica utilità, con particolare riguardo ad iniziative che abbiano per oggetto la cultura, l'assistenza, la mutualità, la cooperazione, l'istruzione professionale e simili;

b) ad integrazione del dividendo al capitale versato;

c) ad ulteriore aumento del fondo di riserva.

Art. 44.

Il presidente, il direttore generale, i vice direttori generali, i direttori centrali e i condirettori centrali hanno facoltà di firmare, due di essi congiuntamente, tutti gli atti e gli scritti della sede centrale, di tutte le filiali in Italia e delle filiali e degli uffici di rappresentanza all'estero.

Per la sede centrale hanno facoltà di firmare tutti gli atti e gli scritti di qualsiasi natura le persone di cui al comma precedente od i vice direttori centrali, gli ispettori centrali e gli altri dirigenti addetti alla sede centrale due di essi congiuntamente fra di loro, oppure uno di essi unitamente ad un funzionario addetto alla sede centrale di qualifica non inferiore a vice direttore di seconda categoria, a ciò autorizzato dal direttore generale.

La facoltà di firma ai dirigenti di cui al comma precedente è conferita dal Consiglio di amministrazione.

La corrispondenza della sede centrale che non comporti impegni per la Banca di fronte ai terzi e quella di uguale natura tra la sede centrale e le filiali e gli uffici di rappresentanza allo estero, può essere firmata dalle persone e con le modalità di cui ai comma precedenti, oppure da due funzionari addetti alla sede centrale, a ciò autorizzato dal direttore generale. dei quali uno con qualifica non inferiore a condirettore di prima categoria e l'altro con qualifica non inferiore a vice direttore di seconda categoria.

Art. 45, 2° comma.

Le persone di cui al comma precedente possono firmare anche unitamente ad una delle persone indicate nel primo comma dell'art. 44.

Art. 46.

Per agevolare l'esecuzione delle operazioni, il Consiglio di amministrazione può autorizzare la firma singola da parte di funzionari delle filiali in Italia e all'estero per gli atti di ordinaria amministrazione che saranno determinati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare ulteriori norme per la disciplina e l'uso della firma presso le filiali in Italia e all'estero e presso gli uffici di rappresentanza all'estero.

Per l'esecuzione di singole operazioni il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il direttore generale, nei limiti delle rispettive competenze, hanno facoltà di conferire procure speciali anche a persone estranee alla Banca.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(10553)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa unione dei lavoratori », con sede in Terni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 3 novembre 1966 alla Società Cooperativa unione dei lavoratori » con sede in Terni, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa unione dei lavoratori » con sede in Terni, costituita per rogito notaio dott. Oreste Napolitano in data 28 novembre 1944 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giuseppe Bozzi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1966

Il Ministro: Bosco

(10370)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1,20 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: Picardi

(10349)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di orgine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Rosso Conero » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Rosso Conero » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Rosso Conero »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Rosso Conero » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

La denominazione « Montepulciano del Conero » è sinonima della denominazione « Rosso Conero » e può essere usata soltanto al di sotto di essa con caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli usati per la prima.

Art. 2.

Il vino « Rosso Conero » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Montepulciano.

E' tuttavia consentito l'impiego delle uve provenienti dal vitigno Sangiovese presente nei vigneti iscritti all'Albo in misura non superiore al 15 % del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Rosso Conero » comprende l'intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e parte di quello dei comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che partendo dal confine di Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio a livello della ferrovia Ancona-Pescara km. 223,773; strada Case Romani sino alla Casa cantoniera del km. 318,646 della strada statale n. 16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di Loreto e Recanati sino alla ex nazionale Flaminia e da questa sino al bivio della scuola di Acquaviva; strada Acquaviva-Laghi ed indi strada provinciale Val Musone che dalla contrada Laghi va a Case Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada comunale La Villa (Cannone) e strada comunale via Striscione sino alla provinciale Chiaravallese (bivio Offagna); dal bivio o Offagna seguento la ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al confine di Offagna.

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Rosso Conero » devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di buona esposizione con esclusione dei terreni umidi e non soleggiati.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima per ettaro a coltura specializzata non deve essere superiore ai quintali 140 ed a tale limite potrà essere

ridotta attraverso una accurata cernita delle uve qualora - in anni eccezionali - la produzione globale del vigneto superi di non più del 20% il limite medesimo.

Qualora la produzione globale per ettaro di vigneto specializzato superi i 140 quintali di oltre il 20%, tutto il prodotto perderà il diritto a dare origine a vino fruente della denominazione.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata rapportando ad ettaro specializzato la superficie coperta della vite.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3.

Le uve, dopo la eventuale selezione di cui all'art. 4 devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

E' raccomandato il governo all'uso toscano che deve avvenire entro il 31 dicembre.

In tale pratica è consentito nel limite massimo consentito dalle vigenti disposizioni che invece dell'uva sia usato mosto concentrato preparato nella zona di cui al primo comma del presente articolo con uve aventi diritto alla denominazione.

Sono vietate aggiunte correttive di uve, mosti e vini non aventi diritto alla denominazione.

Art. 6.

Il vino «Rosso Conero» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino;
odore: gradevole, vinoso;
sapore: sapido, armonico, asciutto, ricco di corpo;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,5;
acidità totale: dal 6 all'8 per mille;
estratto secco netto: da 22 a 27 gr. per litro.

Art. 7.

E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il «Rosso Conero» può figurare la indicazione della annata di produzione delle uve.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui il Montepulciano sia presente in un minimo del 60% del totale, purchè i vitigni diversi dal Montepulciano e dal Sangiovese non superino il 10% del totale.

Qualora, allo scadere del termine indicato non sia provata la regolarizzazione dell'impianto, il vigneto sarà radiato di ufficio.

(10356)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi del 22 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,26	624,33	624,27	624,29	624,30	624,34	624,26	624,29	624,20	624,35
$ Can.	576,36	576,35	576,50	576,25	576,30	576,56	576,35	576,25	576,25	576,25
Fr. Sv.	144,38	144,40	144,41	144,38	144,40	144,36	144,375	144,38	144,43	144,42
Kr. D.	90,45	90,44	90,40	90,42	90,45	90,45	90,425	90,42	90,44	90,43
Kr. N.	87,33	87,32	87,34	87,35	87,40	87,33	87,34	87,35	87,33	87,33
Kr. Sv.	120,66	120,64	120,68	120,69	120,70	120,66	120,67	120,69	120,68	120,65
Fol.	172,62	172.60	172.62	172,61	172,55	172,63	172,585	172,61	172,65	172,60
Fr. B.	12,47	12,475	12,4750	12,47	12,48	12,47	12,4735	12,47	12,48	12,475
Franco francese	125,95	125,98	126,02	126,02	126,01	126,05	126,03	126,02	125,94	125,97
Lst.	1741,59	1741,70	1741,50	1741,45	1741,25	1741,85	1741,45	1741,45	1741,90	1741,65
Dm. occ.	157,18	157,19	157,19	157,175	157,15	157,19	157,17	157,175	157,19	157,18
Scell. Austr.	24,13	24,14	24,1325	24,14	24,10	24,14	24,14	24,14	24,13	24,135
Escudo Port.	21,72	21,725	21,715	21,73	21,75	21,73	21,4175	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,4260	10,4250	10,43	10,42	10,42	10,4250	10,42	10,42

Media dei titoli del 22 dicembre 1966

Rendita 5% 1935	104,525
Redimibile 3,50% 1934	101,025
Id. 3,50% (Ricostruzione)	89,275
Id. 5% (Ricostruzione)	98,50
Id. 5% (Riforma fondiaria)	98,25
Id. 5% (Città di Trieste)	98,125
Id. 5% (Beni Esteri)	98,15
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5% (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1966

1 Dollaro USA	624,275
1 Dollaro canadese	576,30
1 Franco svizzero	144,377
1 Corona danese	90,422
1 Corona norvegese	87,345
1 Corona svedese	120,68
1 Fiorino olandese	172,597
1 Franco belga	12,472
1 Franco francese	126,025
1 Lira sterlina	1741,45
1 Marco germanico	157,172
1 Scellino austriaco	24,14
1 Escudo Port.	21,724
1 Peseta Sp.	10,422

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 Mod. 241 — Data: 15 aprile 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Firenze — Intestazione: S.p.A. Riscossione-Imposte (S.A.R.I.) - Firenze — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1670 Mod. 241 — Data: 20 maggio 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Polimeni Vincenzo, nato a Locri il 17 novembre 1916 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalle eseguite operazioni senza obbligo di restituzione delle relative ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

Roma, addì 25 novembre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(10382)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Mario Schimberni, nato a Roma il 10 marzo 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Economia e commercio rilasciatogli dall'Università di Roma il 3 ottobre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(10442)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « La Picena », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 dicembre 1966, il rag. Riccardo Borgato è stato nominato liquidatore della Società cooperativa « La Picena », con sede in Roma, in sostituzione del dott. D'Intino Anna Maria.

(10380)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° ottobre 1966 al 31 ottobre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:
- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**
- **Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° OTTOBRE 1966 AL 2 OTTOBRE 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (*a*)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	69,90 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	264,20 (*c*)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	139,15 (*d*)
	37 43	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	271,55 (*e*)

(*a*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma, escluse le uova in guscio originarie e provenienti da Polonia e Finlandia.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(*e*) Per le importazioni da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud-Vietnam e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 3 OTTOBRE 1966 AL 31 OTTOBRE 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (a)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	69,90 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	264,20 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	139,15 (d)
	37 54	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	271,55 (e)

(a) Per le provenienze da Cina continentale, Ungheria e Romania, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(e) Per le provenienze da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud-Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma.

(9618)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1966, registro n. 42, foglio n. 15, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto, in data 1° marzo 1962, dal cassiere superiore del Registro Giovanetti Quinto avverso i decreti ministeriali 22 marzo 1960 e 20 ottobre 1960, con i quali 231 cassieri e vice cassieri del Registro vennero promossi in soprannumero — in applicazione delle disposizioni di favore di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 270 — alla qualifica di primo cassiere nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, è stato respinto perchè infondato.

(10558)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il sedime demaniale de l'ex stazione ripetitrice « D » in agro del comune di Irsina (Matera).

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 24 gennaio 1966, n. 132, registrato alla Corte dei conti addì 23 novembre 1966, registro n. 24 Difesa-Aeronautica, foglio n. 37, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali gli immobili costituenti il sedime dell'ex stazione ripetitrice « D » in agro del comune di Irsina, distinti nel catasto del comune di Irsina con i seguenti dati:

Particella 9597; foglio n. 55; mappale 123. Superficie da dismettere Ha. 0.75.00.

(10359)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano particolareggiato, con variante al piano regolatore generale di Genova

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1966, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 54, è stato approvato il piano particolareggiato della zona compresa tra la salita Salvator Rosa e il numero civico 37 di via A. Cantore, in Sampierdarena, con variante al piano regolatore generale di Genova.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità allo originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Il Comune provvederà inoltre a notificare il decreto stesso ai proprietari degli immobili compresi nel perimetro del piano, ai sensi dell'art. 16 della citata legge n. 1150.

(10324)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1966, registro n. 10 Sanità, foglio n. 105, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla signora Clelia Mellara nata Giovagnorio avverso provvedimento 23 settembre 1964 del Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario dell'Istituto Superiore di Sanità, di rigetto del ricorso gerarchico avanzato contro il giudizio complessivo attribuitole per l'anno 1962.

(10381)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1966, registro n. 7 Sanità, foglio n. 74, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse e composta come segue:

Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato, presidente;

Arredi prof. Filippo, ordinario di Costruzioni idrauliche (ex coeff. 1040) nella Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma;

Seppilli prof. Alessandro, ordinario di Igiene (ex coeff. 1040) nella Facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Perugia;

Paladino prof. Salvatore, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

Sellerio prof. Ugo, primo ricercatore (ex coeff 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di Lingua inglese nella Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di Lingua francese nella Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Del Vecchio prof. Vittorio, ordinario di Igiene (ex coeff. 700) nella Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma:

Parolini prof. Gino, ordinario di Fisica tecnica (ex coeff. 970) nella Facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Roma;

Tomaselli prof. Salvatore, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Leonardo Toti, consigliere di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 310.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1966
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 231

(10500)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentatre posti (ridotti a sedici) di vice ragioniere in prova nella carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1965, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentatre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1965, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1966, con il quale il dott. Sergio Spasiano, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e del personale, è stato chiamato a presiedere la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, in sostituzione del dott. prof. Prospero Giura;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1966, con il quale i posti messi a concorso con il decreto ministeriale 11 maggio 1965 sono stati ridotti a sedici;

Considerata l'impossibilità del vice prefetto dott. Gustavo Prezzolini di partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Lucio Venturini, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, in sostituzione del vice prefetto dott. Gustavo Prezzolini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1966

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1966
Registro n. 33 Interno, foglio n. 200.

(10563)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei, per le qualifiche di mestiere di « muratore » di 1ª categoria, di « sarto » di 1ª categoria, di « radiomontatore » di 1ª categoria, di « meccanico » di 1ª categoria, di « fonditore e staffatore a mano » di 1ª categoria e di « carpentiere in legno » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964.

Nel Foglio d'ordine del Ministero della difesa n. 97 del 3 dicembre 1966 è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei per le qualifiche di mestiere di « muratore » di 1ª categoria e di « sarto » di 1ª categoria, approvata con decreto ministeriale 15 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1966, registro n. 52 Difesa-Marina, foglio n. 264; la graduatoria dei candidati risultati idonei per la qualifica di mestiere di « radiomontatore » di 1ª categoria, approvata con decreto ministeriale 1° ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1966, registro n. 53 Difesa-Marina, foglio n. 24, nonchè la graduatoria dei candidati risultati idonei per le qualifiche di mestiere di « meccanico » di 1ª categoria, di « fonditore e staffatore a mano » di 1ª categoria e di « carpentiere in legno » di 1ª categoria, approvata con decreto ministeriale 15 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1966, registro n. 52 Difesa-Marina, foglio n. 263, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(10599)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 7086 in data 3 ottobre 1966 e n. 7420 in data 8 novembre 1966, con i quali rispettivamente è stata approvata la graduatoria ed è stata nominata la vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1963;

Vista la nota in data 28 novembre 1966, con la quale la ostetrica Fantacci Venaria ha comunicato la rinuncia alla nomina di ostetrica per la condotta di Contignano in comune di Radicofani;

Considerato che occorre assegnare detta condotta alla candidata che segue in graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Cinagli Angelina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Contignano in comune di Radicofani.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Il sindaco di Radicofani è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Siena, addì 12 dicembre 1966

Il medico provinciale: JERVOLINO

(10568)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MASSA E CARRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Massa-Carrara

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1006 in data 15 dicembre 1965, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto del comune di Zeri, vacante in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 611 in data 31 maggio 1966, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per il posto di veterinario condotto nel comune di Zeri, vacante in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1965.

1. Pezzica Giacomo	punti 71,662
2. Tazzini Pietro	» 66,548
3. Venturelli Mario	» 58,605
4. Tarquini Luciano	» 51,000
5. Ramazzotti Franco	» 50,355
6. Sacchi Giuseppe	» 48,855
7. Pacciani Amedeo	» 47,000
8. Baronti Vinicio	» 46,500

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Massa, addì 6 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: MANFREDI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1098/14.9.13 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a un posto di veterinario condotto del comune di Zeri, vacante in provincia di Massa-Cassara al 30 novembre 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1965, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Giacomo Pezzica è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Zeri, vacante in provincia di Massa-Carrara al 30 novembre 1965.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Massa-Carrara e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

L'Amministrazione del Comune interessato, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederà alla nomina del veterinario vincitore della condotta.

Massa, addì 6 dicembre 1966

Il veterinario provinciale: MANFREDI

(10385)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.